



PROTOCOLLO OPERATIVO

TRA

IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

E

**L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO
NAZIONALE**

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con sede in Roma presso il Palazzo del Viminale, per il quale agisce il Dott. Ing. Fabio DATTILO, nella sua qualità di Capo del Corpo,

e

l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, con sede in Roma, Via Soriano, 1, nella persona del suo Presidente, Sig. Antonio GRIMALDI,

VISTO l'art. 33 del D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, che prevede la possibilità di promuovere, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della "Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale", associazione di diritto privato, senza fini di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo.

CONSIDERATO che in data 10 settembre 2010 è stata sottoscritta una specifica convenzione tra il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile e l'Associazione

Nazionale dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale che, tra l'altro, statuisce all'art. 3 le modalità con le quali la medesima Associazione può supportare il C.N.VV.F. con lo svolgimento di attività meramente logistiche anche in caso di operazioni emergenziali.

ATTESO che, per consentire una proficua collaborazione tra le parti, risulta necessario definire gli ambiti di collaborazione tra il C.N.VV.F. e l'A.N.VV.F. del C.N..

Per quanto premesso, le parti concordano quanto segue

Art. 1

Il C.N.VV.F. e l'A.N.VV.F. del Corpo Nazionale intendono definire le attività di collaborazione tecnico-logistico nelle calamità, individuando i seguenti ambiti:

- 1) collaborazione con il dirigente e suoi delegati incaricati nell'ambito modello ICS della logistica di funzionamento in generale e, in particolare:
 - a) servizi autorimessa e officina dei Campi base;
 - b) magazzini e depositi dei Campi base.
- 2) Ausilio ai punti di informazione al cittadino organizzati dal C.N.VV.F. in prossimità dei Centri di coordinamento (UCL, ...);
- 3) attività di “navigatore” per facilitare la mobilità del personale operativo giunto dagli altri Comandi con i propri mezzi;
- 4) collaborazione nelle attività tecnico - logistiche nelle micro-emergenze presso i Comandi, secondo la valutazione del Comando interessato;
- 5) collaborazione presso le Sedi operative e posti di comando avanzati che, in occasione di calamità e micro-calamità.

Art. 2

L'A.N.VV.F. del C.N., negli ambiti di cui all'articolo 1, garantisce quanto segue:

- 1) far osservare da parte dei soci dell'A.N.VV.F-CN le misure di sicurezza e di igiene adottate per la gestione dei Campi base e riportate nello specifico documento di valutazione dei rischi;
- 2) nelle more di diversa disposizione, a far sì che il socio sia dotato della certificazione sanitaria prodotta dal medico di base di cui alla nota del Capo del C.N.V.F. n. 7578 del 6.04.2017;
- 3) garantire che i soci impiegati nelle attività di cui all'art. 1 siano coperti da idonea assicurazione per gli infortuni/malattie nonché per responsabilità civile verso terzi e per danni a cose.

Art. 3

Il C.N.VV.F. si impegna a:

- 1) attraverso le sue articolazioni territoriali, assicurare il trasporto del personale dell'A.N.VV.F. del C.N. con mezzi V.F. condotti con autisti del Corpo, nel rispetto dei criteri di funzionalità ed economicità del sistema di soccorso o con mezzi concessi in donazione o a seguito della procedura di permuta;
- 2) a definire ulteriori indicazioni per la uniforme applicazione dei punti da 1 a 5 dell'art. 1.

Art. 4

Le parti concordano di adottare per ciascuna Regione un protocollo operativo che preveda l'attivazione del modulo sussidiario A.N.VV.F. del C.N. nella seconda fase emergenziale, con un preavviso di 48 ore dalla partenza, composto di 4 unità di cui una sarà incaricata con funzioni di coordinamento interno e collegamento con il dirigente V.F. della funzione della logistica del modello ICS, istituito nel campo base dove sarà avviato ed alloggerà il personale dell'A.N.VV.F. del C.N.

Nelle regioni maggiori potranno essere previste anche 2 moduli sussidiari A.N.VV.F. del C.N. con unico referente di collegamento per campo base. Relativamente all'attività da svolgere presso i Comandi in occasione di microemergenze il Comando interessato valuterà di volta in volta l'attivazione del dispositivo più opportuno.

Art. 5

Dal presente protocollo operativo non dovranno discendere oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

Il presente protocollo operativo ha validità di anni 5 ed è rinnovabile con nuovo protocollo da sottoscrivere di comune accordo tra le parti.

Art. 7

Le parti si impegnano a risolvere ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente protocollo in via bonaria.

Art. 8

Il presente protocollo è sottoscritto come scrittura privata in modalità digitale.

La registrazione è prevista solamente in caso d'uso e a carico dell'A.N.VV.F. del C.N. come previsto dalle vigenti norme.

L'atto è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'A.N.VV.F. del C.N. come previsto dalle vigenti norme.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data dell'ultima delle firme digitali.

**PER IL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

**Il Capo del Corpo
Ing. Fabio DATTILO**

**PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL CORPO NAZIONALE**

**Il Presidente
Sig. Antonio Grimaldi**